

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/93 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 (4) ha istituito un'azione comune che incoraggia, in talune regioni della Comunità in cui l'offerta dei prodotti agricoli presenta gravi carenze strutturali, la costituzione di associazioni di produttori per concentrare l'offerta di prodotti agricoli e per adattare la produzione alle esigenze del mercato;

considerando che, dopo l'adozione di quest'azione comune, il regime è stato esteso ad altre regioni e ad altri settori che presentano analoghe esigenze; che da ultimo esso è stato esteso con il regolamento (CEE) n. 3875/88 (5) all'intero territorio irlandese e per taluni prodotti in Francia; che è opportuno continuare ad offrire ai produttori di queste regioni la possibilità di beneficiare degli aiuti comunitari;

considerando che in occasione della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione (6) ha stabilito per le associazioni di produttori delle regioni comprese fra quelle dell'obiettivo 1, definito nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (7), tassi di contributo comunitario più incentivanti, ai fini di una migliore futura efficacia del regolamento (CEE) n. 1360/78;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/87 (8) ha introdotto varie modalità per quanto riguarda l'obbligo di far eseguire l'immissione sul mercato dell'intera produzione degli aderenti e che è opportuno rafforzare il potere di controllo esercitato dalle associazioni di produttori sul raccolto e sulla disponibilità dei prodotti;

considerando che si tratta di un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (9) e che non è quindi necessario limitarne la durata;

considerando che per poter valutare l'applicazione del presente regolamento, tenuto conto in particolare della sua recente estensione a talune parti della Comunità, è opportuno che la Commissione presenti un rapporto al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è così modificato:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il trattino seguente:

« — norme di conoscenza della produzione, in particolare informazioni in materia di raccolto e di disponibilità. »

2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) non può tuttavia superare l'importo globale di 120 000 ecu. »

(1) GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 18.

(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 280.

(3) GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 19.

(4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1).

(5) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 16.

(6) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3588/92 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 27).

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(8) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1094/88 (GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 28).

(9) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.